Sentenza del 06/02/2019 n. 3426 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Preso atto che sono presenti per il ricorrente l'avv. V. G. che conferma la richiesta di estinzione del giudizio e per l'Avvocatura dello Stato l'avv. M. C..

Premesso che con istanza depositata l'11 gennaio 2018 il ricorrente, dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, relativamente ai carichi iscritti a ruolo e connessi al pagamento della cartella n. (OMISSIS), impegnandosi a rinunciare al giudizio con rateizzazione del debito comunicato dall'Agente della riscossione in cinque rate, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere;

Preso atto della produzione delle ricevute attestanti l'intero pagamento delle somme rateizzate (in parte in allegato alla istanza dell'11 gennaio 2018 e in parte all'udienza odierna);

Ritenuto che in ragione della definizione agevolata della controversia appare giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza